Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 28 aprile — Numero 100

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1913, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un Ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — TEOFILO ROSSI — BERTONE — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, col quale è istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina, con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 1.

E' istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Messina », per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente portuale di cui al precedente articolo:

1. La esecuzione delle opere di sistemazione del porto di Messina, di cui al progetto 15 agosto 1919, compilato dagli ingegneri cavalieri Giuseppe Fiorentini e Luigi Greco, per l'ammontare presunto di lire 41.300.000, delle quali L. 9.968.000 per arredamenti portuali e L. 1.532.000 per impianti, binari, condotture di acque, illuminazione, ecc.;

2. La gestione per anni settanta dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale porto, cioè di tutte le aree contenute nella zona che intercede fra i cigli delle banchine del porto e il limite del piano regolatore della città, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi;

E' escluso però dalle aree suddette quella che dal progetto di cui al n. 1 del presente articolo risulta destinata alla costruzione della nuova cortina del porto, progettata dal comune di Messina, la quale rimane aggregata al piano regolatore della città e viene, per la parte che non sia già di sua pertinenza, ceduta al comune di Messina, con espressa facoltà di costruirvi in accrescimento del suo patrimonio, edifici ad uso del commercio e del traffico del porto. E' pure esclusa l'area occupata dalla stazione dei *ferryboats* e dei binari relativi;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale;

c) dell'attuale bacino di carenaggio.

L'Ente assumerà inoltre la gestione di tutte le altre aree formanti parte della zona falcata, anche per la istituzione di depositi franchi e per l'impianto di stabilimenti industriali, a sensi dell'art 410 del testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1339.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

b) due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, uno amministrativo ed uno tecnico;

c) un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile e un funzionario delle ferrovie dello Stato;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) un funzionario del Ministero della marina;

f) due rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale;

g) un rappresentante della provincia di Messina e uno del comune di Messina;

h) un rappresentante della Camera di commercio di Messina.

I funzionari sono nominati dai rispettivi ministri, i rappresentanti dell'Unione edilizia Nazionale dal Consiglio di amministrazione centrale ed i rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di com-

mercio dai rispettivi Consigli anche fuori del loro seno.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti del Consiglio d'amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, il regolamento per il funzionameto dell'Ente, da approvarsi, colle eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo la proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato l'Ente dovrà presentare, successivamente, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 200.000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre L. 100,000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenute in tali limiti saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto l'Ente riceverà la consegna delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori.

Art. 8.

L'Ente dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto e darli ultimati entro otto anni dall'inizio.

Su richiesta dell'Ente e per cause ad esso non impugnabili, da valutare a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere.

Art. 9.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere o se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurare il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che all'esecuzione delle rimanenti opere o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale, rimetterà gli atti all'Ente, per l'approvazione ove le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici perchè l'opera corrisponda al relativo progetto e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentito il preventivo parere dei corpi consultivi, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superi le L. 100,000.

A formare quest'importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, sarà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 11.

Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui ai n. 1, articolo 2 del presente decreto, esclusi gli arredamenti portuali;

b) contributo nella spesa per le opere di cui all'articolo 18, da parte degli Enti locali interessati come per legge;

c) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

d) provento di tasse portuali;

e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni alle opere date in concessione;

f) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 12.

Le spese per gli arredamenti portuali sono a carico esclusivo dell'Ente.

Le spese per la esecuzione delle altre opere di cui al n. 1, art. 2, con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dalla data della effettiva erogazione, saranno rimborsate dallo Stato durante la costruzione mediante annualità posticipate di L. 1.500.000 ognuna comprensiva di capitale e interessi. L'importo però delle dette annualità non potrà mai superare i quattro quinti dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'Ente secondo le risultanze dei certificati regolarmente emessi dall'ufficio del Genio civile.

Ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo si accerterà definitivamente la residua somma da rimborsare all'Ente che lo Stato ammortizzerà in trenta annualità posticipate comprensive di capitale e di interessi allo stesso saggio del 5,50 per cento.

Art. 13.

Lo Stato potrà in ogni tempo, previo avviso di due anni, liberararsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute, versando all'Ente la somma capitale corrispondente.

Art. 14.

E' data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto e che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata;

b) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino nel porto e che non potrà superare L. 6, 4 e 1 secondo le classi, salvo l'aumento del 50 per cento per quei passeggeri che provengono o siano diretti al di là degli stretti.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi nell'Amministrazione doganale.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 15.

Per la provvista di fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui al tasso non superiore al normale all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

Art. 16.

Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree ed opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

L'esercizio del esistente bacino di carenaggio sarà disciplinato con apposito regolamento, da approvarsi dal ministro stesso di concerto con quello della marina.

Art. 17.

Le banchine, piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui sopra.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 18.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie o straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o innovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione.

Art. 19.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruiti durante la concessione.

Art. 20.

L'Ente dovrà entro il 1° trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria, commercio e lavoro il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista di capitali, e altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

E' assolutamente vietato all'Ente, di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso potranno esser devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali o a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli Enti interessati.

Art. 21.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 22.

Le opere contemplate nel progetto di massima 15 agosto 1919, di cui all'art. 2, sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli. Le opere con l'approvazione dei progetti esecutivi sono dichiarate urgenti ed indifferibili, a norme dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 23.

Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza del presente decreto, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Consiglio costituito come sopra.

Art. 24.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè da qualunque altra imposta o tassa.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario fra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciare copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno versati all'Ente.

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate, a partire dall'esercizio finanziario 1920-1921, le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui all'art. 12 del presente decreto.

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dopo dedotte quelle occorrenti per completamento di lavori in corso, dai fondi autorizzati per il porto di Messina dalla legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 26.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 27.

Oltre le disposizioni di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1933, alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie che sorgessero nell'attuale zona industriale e nella zona falcata o a quelli che ivi si ampliassero e trasformassero saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica contenute nelle leggi 8 luglio 1904, n. 350, e 12 marzo 1911, n. 258.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente de-

creto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche o per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTONE — PEANO — DE VITO — TEOFILO ROSSI.

Visto. Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1921, n. 611, che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto Ministeriale 25 ottobre 1919, per sotto-ispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — ANILE — PEANO.

Visto. Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 marzo 1920, n. 326, che assegna alla stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema la somma di L. 30.000 per il suo mantenimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la R. scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'Ente « Scuole industriali di Bergamo », la provincia ed il comune di Bergamo per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria consorziale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e il Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici e il trattamento economico del personale di custodia del corpo Reale delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 520 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione, con sede in Bergamo, di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura, sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real corpo delle foreste ed a quello del Real corpo delle miniere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 14

dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Regio corpo delle miniere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la R. Stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — DELLO SBARBA — PEANO — TEOFILO ROSSI — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, col quale fu approvato il regolamento edilizio speciale per la città di Roma;

Visto l'altro Nostro decreto 16 dicembre 1920, numero 1937, con il quale, derogandosi ad alcune disposizioni di detto regolamento, furono approvate delle norme di carattere transitorio deliberate dal comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore;

Viste le deliberazioni 25 luglio e 1° agosto 1921 del Consiglio comunale, con le quali, essendo scaduti i termini stabiliti per le indicate norme, ne è stata nuovamente, previa una lieve variante, e sempre in via transitoria, consentita l'applicazione;

Viste le deliberazioni 6 e 11 giugno 1921 dello stesso Consiglio comunale, con le quali si è definitivamente integrato il regolamento edilizio speciale, contemplandosi e fissandosi, mediante un articolo aggiuntivo 8-*bis*, le caratteristiche delle palazzine;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare;

Considerato che appare opportuna, attesa la crisi edilizia, la proroga delle norme transitorie per autorizzare la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini;

Che è necessario integrare definitivamente il regolamento edilizio speciale con la disciplina di quel tipo medio di costruzione, fra le abitazioni intensive e i villini, che è dato appunto dalle palazzine e che ha avuto in questi ultimi tempi notevole sviluppo;

Che le disposizioni dell'articolo aggiuntivo 8-*bis* sono, sotto ogni riguardo, ammissibili;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Sono approvate le norme di carattere transitorio deliberate dal comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore, giusta il testo contenuto nello schema visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

2. E' del pari approvata l'aggiunta al regolamento edilizio speciale di Roma, nel testo, visto d'ordine Nostro, dal detto ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Disposizioni di carattere temporaneo per la costruzione di palazzine nelle zone destinate dal piano regolatore a villini.

Art. 1.

Sulle aree destinate a villini dal piano regolatore e di ampliamento in vigore potranno costruirsi delle palazzine, purchè i proprietari inizino i lavori di fabbricazione entro dodici mesi dall'approvazione delle presenti norme, e li compiano entro i diciotto mesi successivi, in modo che non resti altro che chie-

dero la visita definitiva dell'ufficio edilizio comunale per il rilascio del permesso di abitabilità.

Art. 2.

Le palazzine dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) esse potranno coprire una superficie superiore a quella stabilita dall'art. 8 del regolamento speciale edilizio per Roma, approvato con R decreto del 4 dicembre 1911, ma dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere distanti almeno metri 5,80 dai confini dei lotti attigui;

L'estensione delle fronti sulle strade non potrà eccedere la lunghezza di m 25, osservata sempre la distanza di m. 5,80 dal confine, ma l'Amministrazione potrà permettere fabbricati di maggiore estensione, purchè questa sia costruita in ritiro, a quattro metri di profondità dal prospetto principale e non ecceda i 10 metri di fronte, oltre i 25, semprechè in ogni modo i fabbricati non assumano proporzioni troppo vaste e tali da alterare il tipo delle costruzioni;

Tale disposizione vale altresì per le fronti interne dei singoli lotti;

b) l'Amministrazione comunale potrà, a suo giudizio insindacabile, consentire che le costruzioni sorgano sul filo stradale, invece che alla distanza di m. 4 dal medesimo;

c) le costruzioni potranno, a giudizio insindacabile dell'a Amministrazione, su parere della Commissione edilizia, avere il piano terreno per uso di botteghe e quel numero di piani che sarà consentito nei limiti dell'altezza massima di cui alla lettera seguente;

d) l'altezza massima che le palazzine potranno raggiungere sarà di m. 19, salvo parziali sopraelevazioni che rendano armonico e variato il profilo dell'edificio, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione comunale;

e) le aree che rimarranno scoperte intorno ai fabbricati dovranno essere decorosamente sistemate a giardino.

Art. 3.

I proprietari dei villini già esistenti od in costruzione potranno giovarsi delle stesse facilitazioni di cui agli articoli che precedono, per ampliare o completare le loro costruzioni, con le limitazioni dianzi espresse, semprechè a giudizio dell'Amministrazione, i nuovi lavori non nuocciano al decoro d'insieme dei quartieri.

Art. 4.

In ogni caso dovranno essere rispettate le proporzioni tra le altezze dei fabbricati e l'ampiezza delle aree libere interne e stradali, secondo le prescrizioni del regolamento generale edilizio.

Art. 5.

Il proprietario che intenda valersi delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti, dovrà presentare apposita domanda, obbligandosi di completare le costruzioni nel termine massimo di cui all'art. 1.

Qualora le costruzioni non venissero completate nello stesso termine, le concessioni accordate dalle presenti norme si dovranno ritenere come decadute e il Comune avrà il diritto di revocare le licenze di costruzione e ciò senza pregiudizio del diritto di espropriazione spettante al Comune, qualora nelle nuove costruzioni, i lavori non venissero ultimati nel termine prefisso.

Art. 6.

Coloro che sono proprietari di vasti terreni destinati a villini, potranno ottenere dal Consiglio comunale di giovarsi delle agevolazioni di cui sopra, in un termine speciale e più lungo di quello stabilito all'art. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
VINCENZO RICCIO.

AGGIUNTA
al regolamento edilizio speciale di Roma

Art. 8-*bis*.

Nelle zone destinate a palazzine, queste dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) esse potranno coprire una superficie superiore a quella stabilita al precedente art. 8, ma non potranno eccedere i 4/10 dell'intera superficie dei singoli lotti; dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere distanti almeno metri 5,80 dai confini dei lotti attigui.

L'estensione delle fronti sulle strade non potrà oltrepassare la lunghezza di metri 25, osservata sempre la distanza di m. 5,80 dal confine; ma il Comune potrà permettere, caso per caso, fabbricati di maggiore fronte, purchè detta maggior fronte sia costruita in ritiro, a quattro metri di profondità dal prospetto principale e non ecceda i dieci metri di fronte, oltre i 25, sicchè in ogni modo i fabbricati non assumano proporzioni troppo vaste e tali da alterare il tipo della costruzione.

Tale disposizione vale altresì per le fronti interne dei singoli lotti;

b) il Comune potrà a suo giudizio insindacabile consentire che le costruzioni sorgano sul filo stradale, invece che alla distanza di metri quattro dal medesimo.

c) le costruzioni non potranno avere più di tre piani oltre il rez-de-chaussez, il quale non potrà essere sopraelevato più di tre metri dal suolo, od oltre il piano terreno per uso di botteghe;

d) l'altezza massima che le palazzine potranno raggiungere sarà di metri 19 salvo parziali sopraelevazioni che rendano armonico e variato il profilo dell'edificio, a giudizio del Comune;

e) le aree che rimarranno scoperte intorno ai fabbricati dovranno essere decorosamente sistemate a giardino.

f) in ogni caso dovranno essere rispettate le proporzioni tra le altezze dei fabbricati e l'ampiezza delle aree libere interne e stradali, secondo le prescrizioni del regolamento generale edilizio.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Con decreto Ministeriale 14 corrente, n. 2330, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria delle tenute del Genovese, Torretta Castellazzo in territorio del comune di Golese.

Con lo stesso decreto è stata composta la Deputazione provvisoria nelle persone dei signori sindaco di Golese, Ferrari Everardo, Sprecchi ing. Carlo, Bocchi Eugenio, Retorti Domenico, Consorzio Canal Galasso, Ceci Evristo.

Essa nominerà nel suo seno il presidente e procederà nel più breve termine possibile del Consorzio dopo di che cesserà da ogni funzione.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazione.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1250 — Data della ricevuta: 29 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Socini Agenore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 15 — Ammontare della rendita L. 2500 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Roma, 15 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

ELENCO degli impiegati nelle Agenzie delle imposte dirette, collocati o confermati in aspettativa.

Con R. decreto dell'8 novembre 1921:

Cristiano Pasquale, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità per altri mesi sei, dal 1° luglio 1921.

Avellino Vincenzo, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 21 agosto 1921 a tutto il 31 marzo 1922.

Con decreto Reale del 22 dicembre 1921:

Cantillo Oreste, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa, per infermità per altri sei mesi dal 1° settembre 1921.

Con decreti Reali 29 dicembre 1921:

Cipollone Alberto, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa, per infermità, per altri tre mesi dal 1° dicembre 1921.

Riccio Giuseppe, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di un anno dal 13 ottobre 1921.

Colitto Achille, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due dal 16 dicembre 1921

Canino Alfredo, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare per adempimento degli obblighi di leva, dall'11 dicembre 1921.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Bruno Attilio, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa, per infermità, dal 27 ottobre 1921 a tutto il 31 marzo 1922.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Ferraris Filippo, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità per mesi 5 dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Benazzi Agostino, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità per altri tre mesi dal 1° settembre 1921.

Puccini Vittorio, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa dal 14 aprile 1921, per adempiere gli obblighi di leva.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Cannizzaro Giovanni, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° gennaio a tutto il 20 maggio 1922.

Cimino Francesco, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, per mesi due, dal 1° gennaio 1922.

Con R. decreto del 5 febbraio 1922:

Ferrari Enzo, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare in adempimento degli obblighi di leva, dal 1° agosto 1921.

Rizzo Vincenzo, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare in adempimento degli obblighi di leva, dal 9 gennaio 1922.

Con decreti Reali del 12 febbraio 1922:

Bonsignore Arturo, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa, per infermità, per un altro anno dal 7 febbraio 1922

Pasquali Nazzareno, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa, per infermità, per altri sei mesi dal 7 febbraio 1922.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 20 aprile 1922 in Cheremule, provincia di Sassari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell' 8 settembre 1921:

Santasilia cav. Federico, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 26 settembre 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Primi capitani.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Vaco Eugenio, primo capitano, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria

Colonnelli

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Mannini, patrizio di Firenze cav. Celso, collocato a riposo dal 1 luglio 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Personale delle fortezze.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Galeassi cav. Alessio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 19 dicembre 1919 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Giannoni Matteo, capitano, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Carbone Alfonso, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata di sei mesi dalla scadenza.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Bonsignorio Giacomo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, da 15 dicembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

I seguenti tenenti sono trasferiti nell'arma dei carabinieri reali con anzianità assoluta dalla data del presente decreto ed inscritti nel ruolo nell'ordine seguente:

In servizio attivo permanente:

Passalia Francesco — Adinolfi Valentino — Martino Mario — Cattaneo Mario.

Di complemento.

Musso Salvatore.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 15 febbraio 1922.

Ferrier Pietro — Catemario Eugenio — Taglioni Ernesto.

Tenenti colonnelli.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 15 febbraio 1922.

Arcidiacono Michele — Giamberini Raffaele — Pivetta Antonio

Maggiori.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Cabiati cav. Mario, maggiore, collocato a riposo per infermità, provenienti da cause di servizio dal 1° febbraio 1922,

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 15 febbraio 1922:

Vertù Luigi — Zanetti Disma — Barattieri Vittorio — Tesi Guido.

Capitani.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Montagnini Pietro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° febbraio 1922

Vianelli Alessandro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1922

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Santoro Renato, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 26 dicembre 1920 col quale il suindicato ufficiale veniva collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 28 gennaio 1922:

I seguenti capitani sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti, col proprio grado e con anzianità per ognuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Borgi Ferdinando, 8 giugno 1916.

Marcucci Mario, 15 aprile 1917.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 15 febbraio 1922:

Maraziti Ernesto — Bandieri Bruno — Bertazzoli Giulio.

Starace Achille, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 8 giugno 1916, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 gennaio 1921:

Torta Augusto, tenente, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con anzianità 7 maggio 1916, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Bertoli Gino, tenente complemento, nominato tenente in servizio attivo permanente, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Revocate e considerate come non avvenute le nomine in servizio attivo permanente dei sottoindicati tenenti di complemento:

Amendolito Giovanni — Di Lorenzo Giulio — Benfrate Domenico — Borri Tertulliano — Pucini Antonio — Badame Giorgio — Cairola Gustavo — Casciano Guido.

Fildei Umberto, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 28 novembre 1920.

Sottotenenti.

Giovannelli Umberto, sottotenente, il R. decreto 22 novembre 1921 è rettificato nella parte che si riferisce alla nomina in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale, nel senso che egli da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Benedetti Antonio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

[illegible] capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dall'11 dicembre 1921 e dal 12 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Ricci Pietro, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Piccinino Aurelio, tenente, l'aspettativa per sospensione dall'impiego inflitta con R. decreto 25 novembre 1919 deve intendersi limitata, al periodo dal 25 novembre 1919 al 30 aprile 1920, in conseguenza l'anzianità assoluta è stabilita al 1° aprile 1916 con anzianità relativa.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Asinari Di San Marzano Roberto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 6 novembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Lugli Leonildo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 settembre 1921 con decorrenza assegni dal 1° ottobre successivo.

Chirico Beniamino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 14 dicembre 1921 e dal 15 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Sottotenenti.

Passero Guido, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 dicembre 1921.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Buisela cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 30 novembre 1921.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Gennarelli cav. Leonida, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 dicembre 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Maresca cav. Pericle, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 1° gennaio 1922.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Riva cav. Pio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Polli Mario, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 3 dicembre 1921, con decorrenza assegni dal 16 detto.

Barberi Barbero, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 14 dicembre 1920, con decorrenza assegni dal 16 dicembre detto.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Amabile Guglielmo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 6 dicembre 1921, con decorrenza assegni dal 16 dicembre detto.

Longo Ferdinando, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 19 ottobre 1921 e richiamato in servizio dal 20 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Ferraris Leopoldo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 14 dicembre 1921.

Orlando Francesco, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 1° dicembre 1921, che lo richiamava in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri dal 1° dicembre 1921.

Orlando Francesco, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito a sua domanda in aspettativa per motivi speciali dal 1° dicembre 1921.

Froio Guido, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Gargano Andrea, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 gennaio 1922 e richiamato in servizio dal 7 gennaio 1922, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Ciminelli Oreste, capitano in aspettativa per motivi speciali. La aspettativa anzidetta è prorogata dal 27 gennaio 1922.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 25 aprile 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 73	Dinari	—
Londra	81 55	Corone jugoslave	—
Svizzera	358 54	Belgio	158 08
Spagna	288 42	Olanda	—
Berlino	7 31	Pesos oro	—
Vienna	0 26	Pesos carta	—
Praga	35 50	New York	18 43

Oro . . . . . . 355 61.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	71 23	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	8 23	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.